

Prof. Avv. Mario ESPOSITO
Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA
Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

ATTO DI INTERVENTO

REG. ORD. N. 164 DEL 2024 PUBBL. SU G.U. DEL 18/9/2024 N.38

del Dott.

(cfr. **doc. all. 1**)

del Sig.

(cfr. **doc. all. 2**);

della Dott.ssa

, (cfr. **doc. all. 3**)

del Dott.

, (cfr. **doc. all. 4**)

tutti rappresentati e difesi, giusta procura su fogli separati da intendersi apposta in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Mario Esposito (C.F. SPSMRA71C01D612C) e, congiuntamente e disgiuntamente con lui, dal Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta (C.F. LTTCML80P29L219V), tutti elettivamente domiciliati presso il primo difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata marioesposito@ordineavvocatiroma.org e presso il suo studio in Roma, in via Lattanzio 66

nel giudizio di legittimità costituzionale

per la *“questione di legittimità dell'art. 580 c.p., nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio*

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita per violazione degli art. 2, 3, 13, 32, 117 Cost in riferimento agli art. 8 e 14 Cedu».

sollevata

con ordinanza del Tribunale di Milano, sez. GIP, ordinanza del 21-6-2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie I, n. 38 del 18-9-2024 (ordinanza n. 164)

Si costituiscono nel presente giudizio i Sig.ri Dott.

, persona affetta da tetraparesi spastica, conseguenza di cerebropatia infantile, e da broncopatia asmatica (cfr. **doc. all. 5**);

il Sig. , persona affetta da mielopatia cronica e emosiderosi del sistema nervoso centrale (cfr. **doc. all. n. 6**);

la Dott.ssa , persona affetta da morbo di Friedreich (cfr. **doc. all. n. 7**);

il Dott. , persona affetta da tetraparesi spastica esito di sofferenza prenatale (cfr. **doc. all. n. 8**)

I quattro intervenienti si trovano in talune delle condizioni che integrano l'ipotesi di non punibilità di aiuto al suicidio all'esito della sentenza n. 242 del 2019. In particolare, sono affetti da patologia irreversibile; sono inoltre persone capaci di volontà libera e autonoma. Quanto alla sofferenza fisica e psicologica attuale i quattro

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

intervenienti, con il supporto delle persone a loro vicine e dei sanitari, hanno saputo fino ad oggi sempre resistere dinnanzi ai momenti di maggior sofferenza fisica e psicologica, e hanno sempre conservato la volontà di vivere.

Le stesse persone non sono soggette a trattamento di sostegno vitale, nei sensi di cui alla sentenza n. 135 del 2024.

Tutto ciò premesso, gli intervenienti ritengono di essere titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 3, N.I. e, per questo, chiedono di poter intervenire, come terzi, nel presente processo.

Infatti, ove la Corte costituzionale dovesse accogliere la q.l.c. sollevata, ritenendo non conforme a Costituzione il limite alla richiesta permessa di morte medicalmente assistita (limite rappresentato dalla necessità del trattamento di sostegno vitale) gli odierni intervenienti, ove insorgesse in modo non più superabile in capo agli stessi una sofferenza fisica o esistenziale intollerabile e ove facesse richiesta di morte medicalmente assistita, sarebbero privati dalla tutela penale oggi loro accordata dall'art. 580 c.p. Tale presidio di tutela è, invece, *irrinunciabile*, anche di fronte alla volontà di morire del titolare del bene posto che, come affermato dalla stessa Corte adita nella sentenza n. 135 del 2024, l'ipotesi di non punibilità introdotta con la sentenza n. 242 del 2019 solo rimanendo ancorata al requisito del trattamento di sostegno vitale consente di ricondurre la richiesta di aiuto al suicidio ad una scelta di autodeterminazione terapeutica, che trova la propria disciplina nella L. 219 del 2017. Diversamente, ove, cioè, il requisito

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

(quanto meno della necessità) del trattamento di sostegno vitale venisse meno, la richiesta di morte del malato diventerebbe mera espressione di una generica autonomia della persona nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, cioè di un generico diritto allo sviluppo della propria personalità. In questo modo si finirebbe per riconoscere un diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, determinata da una patologia irreversibile, in assenza di altre condizioni, con conseguente compressione intollerabile della tutela penale della vita.

È quindi interesse qualificato degli intervenienti che l'ordinamento italiano continui a conservare tale requisito (il trattamento di sostegno vitale), che è posto a presidio del loro diritto alla vita, perché circoscrive la non punibilità dell'intervento accertativo e cooperativo da parte di terzi all'esecuzione del suicidio assistito del malato nell'ambito dell'autodeterminazione terapeutica, in linea di continuità con il diritto di rifiutare le cure disciplinato dalla L. 219 del 2017.

Vero è che la lesione del diritto alla vita (tramite una sua assenza di tutela) si verificherebbe solo nel caso in cui gli odierni intervenienti manifestassero una volontà anticonservativa. Essi, invece, oggi, pur nella sofferenza di una vita come malati gravi, vogliono vivere e sono grati per il dono della vita.

Nella condizione di fragilità e di sofferenza fisica ed esistenziale, talora grave, nella quale versano gli intervenienti (tanto più in un contesto che, allo stato, non prevede altro procedimento di "ammissione" al c.d. suicidio assistito che non sia esercizio di competenze esclusivamente sanitarie, in sede amministrativa e senza

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

alcun intervento dell'autorità giurisdizionale, neppure nell'esercizio di volontaria giurisdizione), è tuttavia concreto il rischio che essi possano essere indotti ad una richiesta "anticonservativa" dovuta ad un indebolimento della propriocezione causata anche da contesti sanitari notoriamente ancora carenti sul piano dell'assistenza: in difetto quindi di un riferimento ad uno stato di oggettivamente accertabile di non autonomia dei processi vitali, la loro domanda si ridurrebbe ad una sorta di annichilazione del loro valore personale e, comunque, ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza, riducendo così la vita ad oggetto di un diritto, di contro a quanto con chiarezza statuito da Codesta Ecc.ma Corte.

Un bene, la vita, che è architrave dell'impianto personalistico costituzionale e, salve le eccezioni puntualmente individuate dal Giudice delle leggi, fonda un dovere di solidarietà che tutti i consociati hanno inderogabile dovere di adempiere: e nel contempo, come può desumersi dalle stesse cospicue pronunzie, ingenera nei soggetti a vario titolo congiunti alla persona, in questo caso affetta da grave patologia, un "affidamento" (che è a sua volta esso pure base dello sviluppo personalistico di cui all'art. 2 Cost.), che, salvo il caso della perdita di autonomia delle funzioni vitali, richiederebbe, nella denegata ipotesi di una ammissione alla richiesta di c.d. assistenza al suicidio, una indagine sulla meritevolezza della volontà espressa nella sede propria dei provvedimenti che incidono sullo status e sulla capacità delle persone, nel quale confluiscono competenze non solo sanitarie e sia dato legittimo contraddittorio anche ai suddetti congiunti.

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

Di qui un interesse attuale e diretto alla loro costituzione come terzi nel presente giudizio, posto che l'eventuale insorgenza di una volontà anticonservativa – che gli intervenienti auspicano mai maturi nelle rispettive coscienze – rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni.

In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere che l'eventuale accoglimento della q.l.c. non abbia incidenza attuale sul diritto alla vita (ma non si vede come lo si possa sostenere, considerata la generale efficacia che avrebbe una – sia pur non creduta – sentenza di accoglimento della questione), avrebbe comunque incidenza, come conseguenza immediata, diretta e attuale, sul diritto alla **dignità personale** degli odierni intervenienti. Infatti, essendo il principio di indisponibilità del bene vita espressione (non solo ma certamente anche) di un giudizio oggettivo di valore svolto dall'ordinamento per ciascuna vita umana, ribadito dalla sentenza n. 135/2024, ove la deroga alla indisponibilità della vita derivante dalla non punibilità dell'aiuto al suicidio fosse “estesa” oltre i casi di necessità e/o attivazione dei trattamenti di sostegno vitale – condizione la quale comporta che, in caso di loro interruzione, la morte sia prossima – gli odierni intervenienti, cui tali trattamenti non sono praticati, si vedrebbero destinatari da parte dell'ordinamento di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati. Ciò, si ribadisce, in modo immediato e diretto, a prescindere (ed anzi ancora di più in assenza) di una loro manifestazione di volontà di morire.

Alla luce di quanto detto, senz'altro la pronuncia della Corte avrà pertanto una conseguenza immediata e diretta e attuale sul loro

Prof. Avv. Mario ESPOSITO

Via Lattanzio, 66
00136 ROMA
Cod. Fisc. SPS MRA 71C01 D612C
marioesposito@mac.com
Tel. 06.39742069 – Fax 06.39038504

Prof. Avv. Carmelo Domenico LEOTTA

Via V. Alfieri, 24
10121 TORINO
Cod. Fisc. LTTCML80P29L219V
avvocato@carmeloleotta.it
Tel.-Fax 011.532661

diritto alla dignità personale, oggettivamente e soggettivamente intesa.

Ritengono inoltre gli intervenienti di non avere altra sede processuale in cui intervenire per la tutela dei propri diritti posto che la loro posizione non è quella di potenziali parti in un processo nei quali potrebbe essere l'applicata la norma censurata.

Anche in ragione di ciò, che la Corte costituzionale «*in una questione che coinvolge la vita stessa degli intervenienti è in particolar modo tenuta ad assicurare tutela il diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività*» (ordinanza ud. 19 giugno 2024), i Sig.ri

, rappresentati, difesi e domiciliati come in epigrafe, spiegano intervento nel giudizio di cui in epigrafe, chiedendo, previa declaratoria di ammissione dello stesso, che la Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'irrelevanza e l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Milano con ordinanza del 21 giugno 2024 sull'art. 580 c.p. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, allegare, eccepire e produrre.

Roma, 8 ottobre 2024

Si allegano n. 8 documenti come sopra numerati e procure, da considerarsi apposte in calce.

Prof. Avv. Mario Esposito

Prof. Avv. Carmelo Domenico Leotta